

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar

946.231.157.5

del 28 giugno 2006 (Stato 10 maggio 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002¹ sugli embarghi (LEmb),
ordina:

Sezione 1: Misure coercitive

Art. 1 Divieto di fornire materiale d'armamento e beni che potrebbero essere utilizzati per repressioni interne

¹ Sono vietati la fornitura, la vendita e il transito a destinazione del Myanmar di materiale d'armamento d'ogni genere, comprese armi e munizioni, di veicoli e di equipaggiamento militari, di attrezzature paramilitari nonché dei relativi accessori e pezzi di ricambio.

² Sono vietati la fornitura, la vendita e il transito a destinazione del Myanmar di beni menzionati nell'allegato 1 che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna.

³ È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, inclusi servizi di mediazione e finanziari, connessi con attività militari nel Myanmar nonché la fornitura, la vendita, il transito, la fabbricazione, la manutenzione e l'utilizzazione di beni di cui ai capoversi 1 e 2.

⁴ D'intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la Segretaria di Stato dell'economia (SECO) può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per:

- a. equipaggiamenti militari non letali o beni non letali menzionati nell'allegato 1 esclusivamente destinati a scopi umanitari e di protezione, oppure a programmi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea o della Svizzera concernenti la creazione di istituzioni;
- b. beni destinati a operazioni di gestione delle crisi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea o della Svizzera;
- c. dispositivi e materiale utilizzati nelle operazioni di sminamento;
- d. indumenti di protezione (es. giubbotti antiproiettile) esportati temporaneamente per l'uso individuale del personale delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e della Svizzera, dei rappresentanti dei media e del personale umanitario.

RU 2006 2759

¹ RS 946.231

⁵ Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 1996² sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 1996³ sul materiale bellico.

Art. 1a e 1b⁴

Art. 2 a 4⁵

Art. 4a⁶ Divieto di adempimento di determinate richieste

È vietato adempiere a richieste delle seguenti persone, imprese e organizzazioni se vi è correlazione tra queste e un contratto o un'attività la cui esecuzione viene direttamente o indirettamente impedita o pregiudicata da misure previste dalla presente ordinanza:

- a. il Governo del Myanmar;
- b. persone fisiche, imprese e organizzazioni in Myanmar;
- c. persone fisiche, imprese e organizzazioni operanti su incarico o in favore di una persona, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a o b.

Art. 5⁷

Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali

Art. 6⁸ Controllo ed esecuzione

¹ La SECO sorveglia l'esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1 e 4a.

² Il controllo al confine è di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane.

² RS **946.202**

³ RS **514.51**

⁴ Introdotti dal n. I dell'O del 26 set. 2008 (RU **2008** 4549). Abrogati dal n. I dell'O del 9 mag. 2012, con effetto dal 10 mag. 2012 (RU **2012** 2885).

⁵ Abrogati dal n. I dell'O del 9 mag. 2012, con effetto dal 10 mag. 2012 (RU **2012** 2885).

⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 26 set. 2008 (RU **2008** 4549). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mag. 2012, in vigore dal 10 mag. 2012 (RU **2012** 2885).

⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 9 mag. 2012, con effetto dal 10 mag. 2012 (RU **2012** 2885).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mag. 2012, in vigore dal 10 mag. 2012 (RU **2012** 2885).

Art. 7⁹**Art. 8¹⁰** Disposizioni penali

¹ Chiunque viola gli articoli 1 o 4a della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.

² Le infrazioni di cui all'articolo 9 LEmb sono perseguite e giudicate della SECO; quest'ultima può ordinare sequestri e confische.

Sezione 3: Disposizioni finali**Art. 9** Abrogazione del diritto in vigore

L'ordinanza del 2 ottobre 2000¹¹ che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar è abrogata.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 29 giugno 2006.

⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 9 mag. 2012, con effetto dal 10 mag. 2012 (RU **2012** 2885).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mag. 2012, in vigore dal 10 mag. 2012 (RU **2012** 2885).

¹¹ [RU **2000** 2648, **2002** 3126 3966, **2003** 3755]

*Allegato 1*¹²
(art. 1 cpv. 2)

Beni che possono essere utilizzati per la repressione interna

- 1 Bombe e bombe a mano non menzionate nell'allegato 1 dell'ordinanza del 25 febbraio 1998¹³ sul materiale bellico (OMB) e nell'allegato 3 dell'ordinanza del 25 giugno 1997¹⁴ sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI).
- 2 I seguenti veicoli, fatta eccezione per i veicoli appositamente progettati per la lotta antincendio:
 - 2.1 veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;
 - 2.2 veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti;
 - 2.3 veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate;
 - 2.4 veicoli appositamente progettati o modificati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e/o detenuti;
 - 2.5 veicoli e rimorchi appositamente progettati per l'installazione di barriere mobili;
 - 2.6 componenti di veicoli di cui ai punti 2.1–2.5, appositamente progettate a fini antisommossa.
- 3 Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate, non menzionate nell'allegato 1 OMB e nell'allegato 3 OBDI:
 - 3.1 apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione, e le relative componenti appositamente progettate.

Fanno eccezione quelli impiegati per prodotti industriali, come ad esempio i sistemi di innesco degli air bag per autoveicoli.
 - 3.2 Le seguenti altre sostanze esplosive e sostanze collegate:
 - a) amatolo;
 - b) nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 per cento di azoto);
 - c) nitroglicole;
 - d) tetranitrato di pentaeritrite (PETN);
 - e) cloruro di picrile;

¹² Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 27 set. 2008 (RU 2008 4549).

¹³ RS 514.511

¹⁴ L'all. 3 della OBDI (RS 946.202.1) può essere consultato sul sito Internet seguente (SECO): www.seco.admin.ch (> Temi > Politica economica esterna > Controlli delle esportazioni > Prodotti industriali > Leggi e elenchi dei beni).

- f) 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).
- 4 I seguenti equipaggiamenti di protezione, non menzionati al punto ML 13 dell'allegato 3 OBDI e non appositamente progettati per discipline sportive o a fini di sicurezza e di lavoro:
 - 4.1 giubbotti antiproiettile con protezione balistica e/o protezione contro gli attacchi all'arma bianca;
 - 4.2 elmetti con protezione balistica e/o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.
 - 5 Simulatori per l'addestramento all'uso di armi da fuoco diversi da quelli menzionati al punto ML 14 dell'allegato 3 OBDI, e relativi programmi informatici appositamente progettati.
 - 6 Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine diversi da quelli menzionati dagli allegati 3 e 5 OBDI.
 - 7 Filo spinato a lame di rasoio.
 - 8 Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm non menzionati al numero 1 dell'allegato 5 OBDI.
 - 9 Merci destinate all'esecuzione di esseri umani:
 - 9.1 forche e ghigliottine;
 - 9.2 sedie elettriche;
 - 9.3 camere stagne, ad esempio di acciaio e di vetro, destinate all'esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica o di un gas letale;
 - 9.4 sistemi automatici per l'iniezione di droghe destinati all'esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica letale.
 - 10 Cinture a scarica elettrica destinate alla contenzione degli esseri umani mediante somministrazione di scariche elettriche con tensione a vuoto superiore a 10 000 V.
 - 11 Merci destinate alla contenzione degli esseri umani:
 - 11.1 sedie e tavoli di contenzione.
Sono escluse le sedie di contenzione per disabili;
 - 11.2 ceppi, catene e manette o bracciali individuali.
Sono escluse le manette aventi una dimensione totale massima in posizione allacciata (catene incluse) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell'altro, e che non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche;
 - 11.3 serrapollici e viti schiacciapollici, compresi i serrapollici chiodati.

- 12 Dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche tra cui manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser) con tensione a vuoto superiore a 10 000 V, non menzionati al numero 1 dell'allegato 5 OBDI.
Sono esclusi i dispositivi individuali per la somministrazione di scariche elettriche che l'utente porta con sé per autodifesa.
- 13 Sostanze destinate a fini antisommossa o di autodifesa e relativa attrezzatura portatile per il loro rilascio:
 - 13.1 dispositivi portatili a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione o rilascio di una sostanza chimica paralizzante, non menzionati al numero 1 dell'allegato 5 OBDI.
Sono esclusi i dispositivi portatili individuali, anche quando contengono una sostanza chimica, che l'utente porta con sé per autodifesa;
 - 13.2 vanillilammide dell'acido pelargonico (PAVA) (CAS 2444-46-4);
 - 13.3 oleoresine di *Capsicum* (OC) (CAS 8023-77-6).
- 14 Dispositivi specificamente progettati per la produzione degli articoli di cui al presente elenco.
- 15 Tecnologia specifica destinata allo sviluppo, alla fabbricazione e all'utilizzo degli articoli di cui al presente elenco.

Allegati 2 e 3¹⁵

...

¹⁵ Abrogati dal numero II dell'O del 9 mag. 2012, con effetto dal 10 mag. 2012 (RU **2012** 2885).

Allegati 4 e 5¹⁶

...

¹⁶ Introdotti dal n. II cpv. 2 dell'O del 26 set. 2008 (RU **2008** 4549). Abrogati dal numero II dell'O del 9 mag. 2012, con effetto dal 10 mag. 2012 (RU **2012** 2885).